



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 38 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 26 APRILE 2010.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA –
CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI MOLFETTA + 2 NEL GIUDIZIO
INSTAURATO DA MARSANO GIUSEPPE C/ PAPPAGALLO ANGELA
(CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI A CAUSA DI
INFILTRAZIONI D'ACQUA IN LOCALE TERRANEO).**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **21 aprile 2010** al **12 maggio 2010**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 21.01.2010 con prot. n. 4142, è stato notificato all'Ente l'atto di citazione in giudizio all'udienza del 27 aprile 2010 dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta promosso dalla Sig.ra Pappagallo Angela che chiama in causa il Condominio di Piazza Giovene n. 5, l'Acquedotto Pugliese s.p.a. e il Comune di Molfetta, quali terzi interessati al giudizio originariamente introdotto dal Sig. Marsano Giuseppe (titolare di ditta individuale esercente il commercio al dettaglio di mobili per arredamento) contro l'odierna attrice ritenuta responsabile per la assunta inerzia tenuta dalla stessa nella soluzione dei danni materiali e di godimento (lucro cessante) subiti dall'esercizio commerciale de quo per le infiltrazioni di umidità sulle pareti del locale terranno sito in Piazza Giovene, civici n. 7, 8, 9 e 19 condotto in locazione dal Marsano che ivi poneva in essere l'indicato commercio;
- la sig.ra Pappagallo ritiene che vi sia responsabilità concorrente ricadente sui tre convenuti a seguito delle risultanze di ATP indicante rottura di fogna nera delle tubazioni della fogna condominiale che si immette nel pozzetto sul marciapiede di Piazza Garibaldi, con fuoriuscita e dispersione di liquami nella parte sottostante il pavimento del piano terra e conseguente risalita nelle murature perimetrali, nonché dalla perdita di acqua potabile dalla condotta idrica dell'Acquedotto Pugliese e, in misura minore, dalla possibile infiltrazione di acqua piovana dalle fessure presenti nella pavimentazione del marciapiede.

Ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio in atti al fine di vedere accertare la responsabilità individuale dei convenuti, e, quindi poter vedere, nella provata estraneità del Comune dai fatti acclarati, manlevare lo stesso da ogni eventuale addebito;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento

alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di resistere avverso il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Molfetta dalla ASL BA, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Francesco Logrieco, con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Francesco Logrieco, con studio in Molfetta, al Corso Umberto n. 19, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra Pappagallo Angela per chiamata in causa di terzo nei confronti del Condominio di Piazza Giovane n. 5, dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. e del Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.

- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza dell'Ente in giudizio e la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 3) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine dei giudizi copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**